

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 7 luglio 2016, n. 130

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica disussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Modifica della perimetrazione del comparto "Nuova zona artigianale e commerciale – Zona D3". Autorità procedente: Comune di Fasano.

Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP:" della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR n. 2028 del 10.11.2015 con la quale veniva conferito all'ing. Giuseppe Tedeschi la dirigenza *ad interim* della Sezione Ecologia;

Vista la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 con cui sono prorogati gli incarichi dirigenziali scaduti e di prossima scadenza;

Premesso che:

il Comune di Fasano in data 26.05.2016, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa, alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione "VAS-Servizi online"), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al "*Modifica della perimetrazione del*

comparto "Nuova zona artigianale e commerciale – Zona D3",

- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di *Modifica della perimetrazione del comparto "Nuova zona artigianale e commerciale – Zona D3* (Deliberazione del Commissario straordinario del 05.04.2016 n. 9);
- Attestazione del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del comune di Fasano, ing. Leonardo D'Adamo, relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VI) del regolamento regionale n.18/2013 (prot. n. 22007 del 20.05.2016);
- F_115382_Tav. b.0 Ricognizione dello stato giuridico.pdf;
- F_115398_Tav. b.3.pdf;
- F_115404_Tav. b.4.pdf;
- F_115410_Tav. c.1.pdf;
- F_115416_Tav. c.2.pdf;
- F_115422_Tav. c.3.pdf;
- F_115428_Tav. d.1.1.pdf;
- F_115434_Tav. d.2.1.pdf;
- F_115440_Tav.b.1.pdf;
- F_115446_Tav.b.2.pdf;
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Fasano provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare il punto VI) lettera a) dell'art. 7, comma 7.2;
- In data 26.05.2016 la Regione Puglia – Sezione Ecologia:
 - provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale:
<http://ambiente.regione.puglia.it> - sezione "VAS-Servizi online";
 - inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_6536 del 26.05.2016 con cui si comunicava al Comune di Fasano – Settore Pianificazione e Gestione del Territorio la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;
- Con nota prot. n. AOO_089_6801 del 04.06.2016 la Regione Puglia-Sezione Ecologia comunicava al Comune di Fasano l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota (prot. 6801/2016) veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Assetto del Territorio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il comune di Fasano;
- l'Autorità competente in sede regionale è la Sezione Ecologia - Servizio VAS della Regione Puglia (L.R. n. 44/2012);

PRESO ATTO di quanto attestato dal Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del comune di Fasano, ing. Leonardo D'Adamo, con nota prot. n. 22007 del 20.05.2016, acquisita dalla Sezione Ecologia al prot.n. AOO_089_6535 del 26.05.2016, in cui si riporta:

"Omissis...

Premesso che:

- con *Deliberazione del Commissario Straordinario n.9 del 05/04/2016* è stata adottata, ai sensi dell'art.12 del-

la Legge Regione Puglia n.20 del 20/07/2001, come successivamente integrata dall'art. 16, comma 1, lett. b) della Legge Regione Puglia n.5 del 25/02/2012 l. O, la variante al vigente PRG consistente nella variazione di perimetrazione del comparto delle "Nuove zone artigianali e commerciali - Zone D3, ovvero nella suddivisione del medesimo in quattro sub compartimenti autonomi denominati D3.1-D3.2-D3.3-D3A, sulla base degli elaborati scritto-grafici proposti dal dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio "Omissis"

Con nota prot.com.n.19120 del 02/05/2016 il dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio ha richiesto per la variante in argomento la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS;

Vista la L.R.n A4 del 14/12/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica", come modificata dalla L.R.n All4;

Visto il Regolamento regionale 09/11/2013 n.18 di attuazione della L.R.n. 44/12, come modificato dal R.R.n.16 dell'08/06/2015;

Vista la relazione istruttoria costituente parte integrante della precitata delibera di G.C.n.9 del 05/04/2016, ed in particolare i contenuti di cui al paragrafo n.7;

Visto l'atto prot.n.14180/15 con il quale il Segretario Generale ha affidato allo scrivente, dirigente pro-tempore del Settore Lavori ed Opere Pubbliche, le funzioni di "Autorità Competente" in materia di VAS ex L.R.n.44/12 e s.m.i. e l'ing. Anna Guarini RUP dei relativi procedimenti;

ATTESTA

ai sensi dell'art.7 comma 2 lettera a) punto VI, del citato Regolamento, la sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS della proposta di variante al vigente PRG consistente nella variazione di perimetrazione del comparto delle "Nuove zone artigianali e commerciali - Zone D3, ovvero nella suddivisione del medesimo in quattro sub compartimenti autonomi denominati D3.1-D3.2-D3.3-D3.4, poiché non comporta incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

Tanto si attesta ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7.4 dell'art.7 del Regolamento Regionale di attuazione della L.R.n.44/12, emesso il 09/10/2013 con il n.18, come modificato e/o integrato dal R.R.n.16 dell'08/06/2015 ai fini della mera procedura di "registrazione" ivi richiamata.

Rilevato che:

Con Deliberazione n. 9 del 05.04.2016, avente oggetto: Attuazione del Piano Regolatore Generale. Applicazione comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 20/2001. Modifica della perimetrazione del comparto "Nuova zona artigianale e commerciale – Zona D3", il Commissario Straordinario

"Omissis"

VISTI gli atti tecnici predisposti dal dirigente comunale del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio per la modifica della perimetrazione dei compartimenti minimi di intervento per la "Nuove Zone Artigianali e Commerciali- Zone D3";

ACCERTATO CHE:

- il PRG vigente individua i Compartimenti di minimo intervento per l'attuazione delle diverse zone omogenee, come disciplinato dall'art. 16 delle N.T.A.;
- per le "Nuove Zone Artigianali e Commerciali - Zone D3" (come si evince dalla tavola 16 "Compartimenti - Fasano Centro" in scala 1:2000) il P.R.G., a differenza delle zone omogenee limitrofe, non ha perimetrato compartimenti di minimo intervento;
- il Comune di Fasano, in sede di adeguamento del P.R.G. alle prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con la delibera di approvazione definitiva (2001), ha di fatto approvato le tavole grafiche che indicavano la delimitazione dei compartimenti solo per le zone di espansione residenziale (tavola 16), lasciando immutate le delimitazioni ed indicazioni riguardanti il riferimento alle zone a destinazione artigianale DI- 02- 03. Tale

- anomalo aspetto non è stato rilevato in sede di approvazione né dal CUR né dal SUR;*
- *dalla lettura dell'art.62 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. che disciplina la zona omogenea 03 emerge il contraddittorio passaggio in cui la norma precisa che " ... Gli interventi nelle suddette zone sono soggetti alla formazione di strumento urbanistico preventivo, piano particolareggiato P.P. o P.I.P. esteso all'intero comparto ... ";*
 - *ciò stante, il riferimento all'intero comparto contenuto nel predetto art.62 è da intendersi nei termini dell'art. 51, lettera m, della l.R. 56/80, ovvero di comparto di minimo intervento da osservarsi ai fini della redazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi del PRG: comparto di minimo intervento che, nel caso di specie, coincide con l'intera zona omogenea03, come tipizzata dallo stesso PRG, non rilevandosi negli elaborati cartografici dello stesso PRG indicazioni diverse;*
 - *nel contempo non può non rilevarsi la circostanza che l'attuazione del PRG nella zona omogenea 03 attraverso strumenti urbanistici di esclusiva iniziativa pubblica (P.P. o P.I.P.) di fatto preclude sine die al privato qualunque iniziativa nella zona in questione;*
 - *la suddivisione in sub comparti proposta dal dirigente comunale prevede l'individuazione di quattro comparti minimi di intervento, e nello specifico:*
 - *sub comparto 03.1, di forma regolare e comprendente edificato esistente, della superficie complessiva di 7 ettari circa (c. t.), delimitato a est dalla 55 379, a nord/ovest dalla strada comunale esistente; a ovest da via Roma ed a sud dal sub comparto 03.2;*
 - *sub comparto 03.2, sostanzialmente libero da edificato, della superficie complessiva di circa 8 ettari (c. t.), delimitato a est dalla 55 379, a nord dal sub comparto 03.1 e da via Roma; a sud dagli insediamenti esistenti in zona 01 e dal sub comparto 03.3. Tale sub comparto include l'intera viabilità, prevista dal vigente P.R. G., di collegamento della via Roma con lo complanare della 55 379;*
 - *sub comparto 03.3, della superficie complessiva di circa 6 ettari (c.t.), libero da edificato, delimitato a est dalla 55 379, a nord dal sub comparto 03.2, a ovest dalla viabilità di previsione del PRG, a sud dalla via Parco Cavallo e da aree tipizzate come standard dal PRG vigente;*
 - *sub comparto 03.4, di forma triangolare e libero da edificato, della superficie complessiva di circa un ettaro (c. t.), delimitato a nord dalla via Parca Cavallo, a est dalla 55 379, a sud da viabilità inter poderale esistente.*

CONSIDERATO CHE:

- *la mancata individuazione dei comparti di minimo intervento pone delle evidenti limitazioni all'attuazione delle previsioni del PRG per le "Nuove Zone Artigianali e Commerciali – ZoneD3", dovute alle notevoli dimensioni delle aree ed a una oggettiva difficoltà di acquisizione e di realizzazione delle urbanizzazioni primarie funziona li all'infrastrutturazione dell'area;*
 - *la ripermetrazione del comparto della zona omogenea D3 non comporta incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico e in quanto tale non contrasta con la disciplina urbanistica del P.R.G. né peraltro modifica i carichi insediativi complessivi dello stesso intero comparto edificatorio;*
 - *lo studio predisposto dal dirigente comunale si prefigge l'obiettivo di creare il presupposto per la fattibilità urbanistica delle proposte progettuali riferite all'area omogenea D3,operando preventivamente sull'intera area una suddivisione in sub comparti - da definirsi anche in relazione allo stato fisico del contesto tipizzato come Zone Territoriali Omogenee D3dal PRG vigente - mediante una variante C.d. "isovolumetrica";*
 - *la ripermetrazione della zona omogenea D3, come evidenziato nella relazione istruttoria,lascia impregiudicato l'esame di eventuali proposte di Piani Particolareggiati con riferimento agli aspetti paesaggistici, ambientali ed urbanistici;*
- "Omissis"*

DATO ATTO che la Delibera di Consiglio Comunale che determina la modifica della perimetrazione dei comparti minimi di intervento per la "Nuova Zona Artigianale e Commerciale - Zona D3",poiché non comporta

incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, e di conseguenza ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della L.R.n.20/2001, come modificato ed integrato dall'art. 16 della L.R. n.5/2010, costituisce variante non soggetta ad approvazione regionale;

RITENUTO che sussistano i presupposti per poter applicare quanto previsto del comma 3 dell'art. 12 della L.R. n.20/2001, come modificato ed integrato dall'art. 16 della L.R. n.5/2010;

VALUTATI gli atti tecnici predisposti dal dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio per la modifica della perimetrazione dei comparti minimi di intervento per la "Nuove Zone Artigianali e Commerciali- Zone D3";

DATO ATTO che l'approvazione della ripermimetrazione della zona D3, in quanto atto finalizzato a creare il presupposto per la fattibilità urbanistica di eventuali proposte progettuali riferite alla medesima area omogenea D3, rappresenta atto concettualmente e funzionalmente autonomo ed antecedente rispetto alla presentazione di eventuali Piani Particolareggiati che dovranno conformarsi allo strumento urbanistico;

DELIBERA

- 1) *Le premesse riportate nella parte narrativa fanno parte integrante ed essenziale del presente deliberato;*
- 2) **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 12 della legge Regione Puglia n. 20 del 27 luglio 2001, come successivamente integrata dall'art. 16, comma 1, lettera b) della legge Regione Puglia n° 5 del 25 febbraio 2010, la variante al vigente PRG consistente nella variazione di perimetrazione del comparto delle "Nuove Zone Artigianali e O. Commerciali - Zone O3", ovvero nella suddivisione del medesimo in quattro sub comparti autonomi denominati D3.1-D3.2-D3.3-D3.4, sulla base degli elaborati scritto grafici predisposti dal dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, che si allegano alla presente deliberazione costituendone parte integrante,....,
- 3) **DI DISPORRE** che il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla L.R. 56/1980, dall'art.16 della L.R. n° 20/2001 e dal Regolamento Regionale n.18/2013 (relativamente alla esclusione dalle procedure di VAS).

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) punto VI, del Regolamento regionale n. 18/2013 si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS per i:

VI) modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n.56 (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o all'articolo 14 della l.r.20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VI, del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa alla "**Modifica della perimetrazione del comparto "Nuova zona artigianale e commerciale - Zona D3"**", demandando all'amministrazione comunale di Fasano, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento al Piano in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, conces-

sioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA everifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VI del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la "**Modifica della perimetrazione del comparto "Nuova zona artigianale e commerciale – Zona D3"**";
- **di demandare** al Comune di Fasano, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio VAS all'Autorità procedente – Comune di Fasano;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Assetto del Territorio;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 9 facciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia
ing. Giuseppe Tedeschi